



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 1

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

3	11/12/2021	Rilievi ACCREDIA			
2	15/01/2021	Aggiornamento Reg. Accredia			
1	18/12/2017	Correzione obblighi cliente	Responsabile qualità	Direttore tecnico	DIREZIONE
<b>REV</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 2

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>5</b>
5.1 PREMESSA .....	5
5.2 CONDIZIONI DI FORNITURA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	5
5.3 ESECUZIONE DELLA VERIFICA.....	6
5.4 REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI DEROGA.....	7
5.5 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI DEROGA .....	8
5.6 ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE .....	8
5.7 ELENCO DELLE CERTIFICAZIONE EMESSE.....	8
6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA.....	9
7. ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI .....	9
8. IMPEGNI DI R.A.F. Verifiche s.r.l. ....	9
a) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento;.....	9
b) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di: .....	9
9. IMPEGNI DEL CLIENTE .....	10
10. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI .....	11
11. RECESSO DAL CONTRATTO .....	12
12. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE/ARBITRATO .....	12
13. RISERVATEZZA .....	13
<b>ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>13</b>



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 3

## **1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare contrattualmente il servizio di valutazione dei requisiti tecnici per la Certificazione ai sensi dell'art. 17 bis del d.p.r. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.

Ai fini del presente Regolamento per Certificazioni UE degli Ascensori si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l'emissione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l., dei documenti definiti al punto 5.4.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra R.A.F. Verifiche s.r.l. e il committente.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

## **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati nell'edizione vigente sul sito internet: [www.rafverifiche.eu](http://www.rafverifiche.eu). I clienti possono comunque richiederne una copia.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Nel caso si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, al fine di recepire eventuali nuove legislazioni, regolamenti delle autorità competenti, politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, R.A.F. Verifiche s.r.l. fornisce adeguate informazioni al cliente specificando il periodo transitorio entro il quale entra in vigore la modifica.

## **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D.p.r. n.162 del 30.04.99 e s.m.i. art. 17 bis
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- Regolamento Accredia RG-01 nella revisione i vigore Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale
- Regolamento Accredia RG-01-03 nella revisione i vigore "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto"
- RG-01-04 nella revisione i vigore - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- Regolamento Accredia RG-09 nella revisione i vigore "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi"



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 4

#### **4. DEFINIZIONI**

La terminologia utilizzata da R.A.F. Verifiche s.r.l. nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 162/99 ed alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

In particolare si riportano le seguenti definizioni:

- **Ascensore:** apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
  - **supporto del carico:** la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle
  - **Installatore:** la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore.
  - **Specificata tecnica:** un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare
  - **Non conformità:** Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento o al mancato rispetto di uno o più requisiti del Regolamento.
  - **“Richiesta di certificazione”:** la Richiesta di Certificazione ai sensi dell'art. 17 bis del d.p.r. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.
  - **Valutazione della conformità:** Il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 2014/33/UE relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori.
  - **Dichiarazione UE di conformità:** Dichiarazione da parte dell'Installatore, sotto la sua sola responsabilità, della rispondenza di uno specifico ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva.
  - **Marcatura CE:** una marcatura mediante la quale l'istallatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che prevede l'apposizione
  - **Requisiti essenziali di salute e di sicurezza:** Gli ascensori cui si applica la direttiva 2014/33/UE rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I.
  - **Cliente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per “Legale Rappresentante” si intende l'Amministratore del Condominio.
  - **Verbale di Verifica:** documento di sintesi dell'attività di ispezione



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3

11/12/2021

RCED

Pagina 5

## **5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE**

### **5.1 PREMESSA**

Il proprietario dell'immobile o l'installatore da questi delegato, presenta domanda di valutazione della conformità tramite Mod. P8A scaricabile dal sito RAF Verifiche per effettuare la certificazione ai fini dell'accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga secondo quanto previsto dell'art. 17 bis del d.p.r. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.

### **5.2 CONDIZIONI DI FORNITURA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Su richiesta del Cliente, R.A.F. Verifiche s.r.l. formula una offerta in cui sono precisate le condizioni economiche e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione scelta dal cliente.

Nel caso di accettazione dell'offerta, il cliente deve presentare domanda ufficiale a R.A.F. Verifiche compilando in ogni sua parte e firmando l'apposito modulo: "RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i." mod. P8A

La Richiesta di Certificazione può essere presentata dal proprietario o dall'Installatore, (allegare delega del proprietario dell'immobile).

La doppia sottoscrizione da parte del Cliente del modulo P8A costituisce l'accettazione formale da parte del Cliente a portare avanti l'iter di certificazione con R.A.F. Verifiche s.r.l., del presente Regolamento, espressamente richiamato, e l'accettazione delle clausole ivi contenute (incluse le clausole vessatorie), oltre agli importi relativi all'attività richiesta.

Al ricevimento del modulo di modulo P8A debitamente compilato e firmato, R.A.F. Verifiche s.r.l. invia al Cliente la relativa conferma d'ordine e procede all'apertura della commessa; qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di R.A.F. Verifiche s.r.l. richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

Il modulo P8A firmato e relativa accettazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. (Conferma d'Ordine) ha valenza di contratto.

Il Cliente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nel modulo P8A ed avvisare di eventuali incongruenze entro sette giorni dal ricevimento facendo particolare attenzione alle condizioni economiche e ai dati tecnici.

In base alla procedura di valutazione di conformità prescelta, deve essere fornita a R.A.F. Verifiche s.r.l., a cura del cliente e in accompagnamento alla Domanda Ufficiale, la



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 6

documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto della verifica; in allegato al presente Regolamento sono descritti in dettaglio i documenti da allegare al modulo P8A.

La mancata consegna anche parziale di tale documentazione a R.A.F. Verifiche s.r.l., entro le tempistiche indicate da R.A.F. Verifiche s.r.l., comporta l'impossibilità da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. all'emissione del certificato/attestato richiesto. Il cliente potrà attivare nuovamente un iter di certificazione presentando a R.A.F. Verifiche s.r.l. una nuova Richiesta di Certificazione dopo avere concordato nuovamente le condizioni economiche e operative.

### 5.3 ESECUZIONE DELLA VERIFICA

R.A.F. Verifiche s.r.l. pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica, comunicando al cliente il nome dell'ispettore per accettazione.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica. Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici. Se le obiezioni vengono ritenute valide, R.A.F. Verifiche s.r.l. designa un altro ispettore.

L'attività di valutazione della conformità è svolta conformemente alle pertinenti disposizioni ai sensi dell'art. 17 bis del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i. e si articola nelle seguenti due fasi:

#### 1. Verifica Documentale

2. Eventuale sopralluogo per attestare che l'impianto non è stato ancora installato. secondo quanto previsto ai successivi § 5.3.1 e 5.3.2 del presente Regolamento.

#### 5.3.1 Verifica documentale

La verifica documentale consiste nell'esame della documentazione da parte dell'ispettore designato, secondo la elencazione contenuta nella Direttiva stessa e riportata nella domanda di Certificazione. Tale verifica riguarda due aspetti:

1. Aspetti legati allo stato dei luoghi e all'interazione ascensore-edificio;
2. Aspetti legati alle soluzioni tecniche di progetto adottate per garantire i volumi di rifugio alla/e estremità del vano corsa

Al termine della verifica documentale l'ispettore compila il Modulo "Analisi documentazione deroga", validando la documentazione ricevuta con l'apposizione di timbro e firma sul modulo.

L'Ispettore compila il relativo campo del Modulo apponendo data e firma/segno.

Qualora fossero presenti dei rilievi sul modulo l'Ispettore compila il modello e lo consegna alla Segreteria Tecnica la quale lo firmerà e lo invia al Cliente affinché questi possa apportare le misure correttive, ed in particolare:

- l'eventuale incompletezza della documentazione;



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 7

- l'esistenza di eventuali non conformità rispetto ai RES;
- l'eventuale non pertinenza delle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti.

In caso di rilievi il richiedente avrà la facoltà di adeguarsi ai rilievi eliminando le non conformità/osservazioni nei tempi previsti da RAF VERIFICHE S.r.l., chiedendo eventuale proroga scritta utilizzando il modulo, e di proseguire nella procedura di certificazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di certificazione. In tal caso il richiedente dovrà comunicare - in forma scritta - con raccomandata A/R - la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale con RAF VERIFICHE S.r.l.

In caso di rilievo di non conformità tra quanto riportato nella Domanda di Certificazione e quanto indicato nella documentazione fornita tali da comportare una variazione del costo della Certificazione secondo quanto previsto dal Tariffario di RAF VERIFICHE S.r.l., la Segreteria Tecnica provvederà a riformulare la Domanda di Certificazione e l'importo sottoponendolo all'attenzione del Cliente il quale potrà accettare tale variazione o rinunciare alla Certificazione.

Nei suddetti casi di rinuncia saranno comunque dovuti ad RAF VERIFICHE S.r.l. gli importi relativi alle prestazioni effettuate fino a quel momento.

Le eventuali integrazioni ricevute dalla Segreteria Tecnica verranno inviate all'Ispettore che ne valuterà la conformità rispetto ai rilievi riscontrati. Solo in caso di riscontro positivo l'Ispettore provvederà a compilare il relativo punto del Modulo apponendo data e firma/signa; in caso di esito negativo compilerà nuovamente il modello e lo consegna alla segreteria tecnica per ulteriore comunicazione al cliente.

### 5.3.2 SOPRALLUOGO DI VERIFICA

A seguito della verifica Documentale con esito positivo l'ispettore incaricato procederà ad eventuale sopralluogo per la verifica della reale sussistenza delle condizioni tecniche necessarie alla certificazione in Deroga.

Tale verifica consisterà nell'accertamento della corrispondenza dell'ascensore alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica;

Al termine della suddetta verifica, R.A.F. Verifiche s.r.l. notificherà al Cliente le eventuali non conformità rilevate.

Il Cliente dovrà conformarsi alle prescrizioni di R.A.F. Verifiche s.r.l. eliminando le non conformità e proseguendo nella procedura.

### 5.4 REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI DEROGA

A conclusione positiva dell'analisi documentale il RT, ricevuta tutta la documentazione dalla Segreteria Tecnica, verifica l'iter ispettivo e redige la Certificazione di deroga ai sensi dell'art. 17-bis del D.P.R. 162/99 e s.m.i. secondo il modulo P8D.



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3

11/12/2021

RCED

Pagina 8

Tale attività di riesame della pratica e delibera della certificazione viene effettuata da persone che non sono state coinvolte nel processo di valutazione. Qualora il RT tecnico sia coinvolto nell'iter di certificazione il riesame della pratica verrà effettuato dal sostituto del RT.

#### 5.5 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI DEROGA

A conclusione della procedura e a seguito di riesame del RT, RAF VERIFICHE S.r.l. emette e notifica al cliente la Certificazione di deroga ai sensi dell'art. 17-bis del D.P.R. 162/99 e s.m.i. Le certificazioni riportano almeno le seguenti informazioni:

1. Nome ed indirizzo del cliente;
2. Indirizzo di installazione dell'impianto con indicazione se trattasi di edificio nuovo o esistente;
3. Impedimenti oggettivi riguardanti la richiesta di deroga;
4. Caratteristiche dell'impianto ascensore;
5. Data di emissione;

Gli attestati vengono emessi a firma dell'amministratore unico o suo delegato a seguito del completamento dell'iter di Certificazione e del riesame da parte del RT. I certificati saranno numerati progressivamente con la seguente codifica AAAA

Il rilascio delle certificazioni è subordinato al pagamento dell'importo concordato per l'attività di certificazione eseguita.

#### 5.6 ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. non può dar corso al rilascio del Certificato e procederà secondo quanto previsto emettendo un giudizio negativo, secondo quanto previsto dalla direttiva.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. informerà l'autorità di notifica circa il mancato rilascio.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto; in tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al § 11.

#### 5.7 ELENCO DELLE CERTIFICAZIONE EMESSE





**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 9

A seguito della concessione della certificazione, RAF s.r.l. aggiorna il proprio database contenente i dati relativi alla corretta e univoca identificazione della certificazione, secondo lo schema riportato nel modulo "Elenco delle Certificazioni di deroga" contenete i seguenti dati:

- il numero del certificato;
- identificazione dell'ascensore;
- installatore
- proprietario;
- il luogo di installazione;
- la data di emissione

Il database viene tenuto aggiornato in funzione dell'emissione di nuovi certificati e anche dell'eventuale revisione.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti da RAF s.r.l., su richiesta, agli Enti di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e comunque saranno comunicati semestralmente al Ministero dello Sviluppo Economico ed agli Organi Ufficiali competenti l'informazione ufficiale relativa allo stato delle certificazioni emesse tramite l'inserimento nell'Elenco dei Certificati, disponibile sul sito internet [www.rafverifiche.eu](http://www.rafverifiche.eu).

#### 6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA

La validità del Certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nella norma vigente al momento dell'emissione del Certificato.

Gli obblighi di R.A.F. Verifiche s.r.l. nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del Certificato.

#### 7. ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI

R.A.F. Verifiche s.r.l. conserva per un periodo di 15 anni dalla data di rilascio del Certificato la documentazione tecnica e ogni altro documento oggetto della procedura per la certificazione, gli originali degli atti rilevanti per la procedura ed un esemplare del Certificato rilasciato.

I Certificati rilasciati da R.A.F. Verifiche s.r.l. e i documenti pertinenti, devono essere conservati dall'installatore, insieme con la Documentazione Tecnica e relativi adeguamenti, per almeno 10 anni dalla data di commercializzazione e rimanere a disposizione delle autorità competenti per i necessari controlli.

#### 8. IMPEGNI DI R.A.F. Verifiche s.r.l.

- a) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento;
- b) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 10

- indipendenza (R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, sia interne che esterne, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati).

- imparzialità (R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale).

- riservatezza: tutto il personale R.A.F. Verifiche s.r.l., compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso. R.A.F. Verifiche s.r.l. fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso R.A.F. Verifiche s.r.l. ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie;

c) R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività;

d) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del cliente;

e) R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

## 9. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il cliente, dalla sottoscrizione del modulo di Richiesta di Certificazione e per tutto il periodo di validità dell'attestazione di conformità rilasciata, si impegna a:

a) non formulare analoga domanda di certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo notificato;

b) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;

c) accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da R.A.F. Verifiche s.r.l., e accettare altresì, ispettori R.A.F. Verifiche s.r.l. in affiancamento/addestramento e ispettori R.A.F. Verifiche s.r.l. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

d) fornire tutte le informazioni/documenti che R.A.F. Verifiche s.r.l. potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che R.A.F. Verifiche s.r.l. ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 11

e) consentire al personale ispettivo R.A.F. Verifiche s.r.l. designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;

f) mettere a disposizione del personale ispettivo R.A.F. Verifiche s.r.l., all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a R.A.F. Verifiche s.r.l.;

g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a R.A.F. Verifiche s.r.l. le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale R.A.F. Verifiche s.r.l., nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con R.A.F. Verifiche s.r.l. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;

h) accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di R.A.F. Verifiche s.r.l. e impegnarsi a risolvere le non conformità emerse nel corso delle attività di valutazione, in un tempo massimo di giorni trenta (30 gg) dalla data di Richiesta di Integrazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l.; trascorso tale tempo la R.A.F. Verifiche s.r.l. sarà sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'esito della Certificazione oggetto di contratto.

i) consentire a R.A.F. Verifiche s.r.l. l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a R.A.F. Verifiche s.r.l. o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;

l) attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;

m) assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;

n) non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di R.A.F. Verifiche e/o del servizio di valutazione considerato

o) inviare il Certificato di Accordo Preventivo al M.I.S.E..

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, R.A.F. Verifiche ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

## 10. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di R.A.F. Verifiche s.r.l..



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 12

Sotto la responsabilità della Direzione di R.A.F. Verifiche s.r.l., il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; al reclamante viene sempre fornita risposta scritta entro 30 giorni lavorativi per confermare di avere ricevuto il reclamo e fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, R.A.F. Verifiche provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare).

Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e informazioni circa i tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da R.A.F. Verifiche nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto. R.A.F. Verifiche s.r.l. provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definite e le azioni necessarie, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze); nel caso di ricorsi relativi ad attività di certificazione non può essere utilizzato nell'esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell'attività di verifica e nella decisione della certificazione, e in tale caso, nella definizione della soluzione e delle azioni conseguenti vengono interpellati i membri del Comitato per l'Imparzialità

In caso di necessità, R.A.F. Verifiche s.r.l. può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova.

I costi del ricorso saranno a carico:

- di R.A.F. Verifiche s.r.l. se il ricorso è accolto;
- del ricorrente se il ricorso è respinto.

R.A.F. Verifiche s.r.l. conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi.

## 11. RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. del conferimento dell'incarico secondo quanto previsto al § 5.2.

## 12. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE/ARBITRATO

R.A.F. Verifiche s.r.l. non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 13

durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l.

In caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l., adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità di R.A.F. Verifiche s.r.l. stessa.

L'emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

### 13. RISERVATEZZA

R.A.F. Verifiche s.r.l. opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, R.A.F. Verifiche s.r.l. metterà al corrente il Cliente circa le informazioni rese note a terzi

Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Istituto, ivi compresi i laboratori di prova ed eventuali altri organismi la cui collaborazione fosse ritenuta necessaria nel corso della certificazione.

## ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Il Proprietario dell'immobile o l'installatore (se delegato) fornisce a RAF VERIFICHE S.r.l la seguente documentazione presentata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:

### A) NEL CASO DI SOLUZIONI CONFORMI ALLA UNI EN 81-21:2012

1. Dichiarazione sostitutiva della proprietà/legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che l'impianto non è stato ancora installato e che non è possibile la conformità alla norma 81-20;
2. Delega del Proprietario in caso di Documentazione presentata dall'Installatore
3. Documentazione attestante gli impedimenti oggettivi firmate dal proprietario e da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
4. Dichiarazione sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in considerazione;
5. Piante e sezioni, su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 14

6. Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;
7. Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata, con timbro e firma dell'installatore
8. Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

**B) NEL CASO DI SOLUZIONI NON CONFORMI ALLA UNI EN 81-21:2012**

1. Dichiarazione sostitutiva della proprietà/legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che l'impianto non è stato ancora installato e che non è possibile la conformità alla norma 81-20;
2. Delega del Proprietario in caso di Documentazione presentata dall'Installatore
3. Documentazione attestante gli impedimenti oggettivi firmate dal proprietario e da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
4. L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto di cui sopra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata.
5. Piante e sezioni, su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
6. Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;
7. Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata con timbro e firma dell'installatore;



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS  
del D.P.R. n.162 del 30.04.99 e s.m.i.**

Rev 3 | 11/12/2021

RCED

Pagina 15

8. Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata;